

(N. 1022)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SCHIETROMA, PINTO Michele, BUTINI, NEPI, VITALONE, ROMEI Roberto, CENGARLE, SCARDACCIONE, FIMOGNARI, FONTANA, RIGGIO, PATRIARCA, SANTALCO, GENOVESE, BALDI, IANNI, DE CINQUE, MASCARO, MURMURA, COLELLA, TANGA, TAMBRONI ARMAROLI, BONIFACIO, BERNASSOLA, VIOLA e CURELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1984

#### Norme concernenti il calendario settimanale delle lezioni nelle scuole

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione della « settimana corta » a scuola, che corrisponde, oltretutto, a precise scelte della maggioranza dei sistemi scolastici europei, anche se può presentare, come è ovvio, qualche problema, sembra offrire una serie di vantaggi che vanno dal piano educativo-familiare a quello economico-sociale. Non è infatti contestabile che nell'attuale società italiana, che si avvia sempre più verso modelli post-industriali e di tecnologia avanzata, divenga più importante il problema del « tempo libero » rispetto a quello del « tempo di lavoro », cosicchè la concentrazione del calendario scolastico in cinque giorni settimanali potrebbe favorire delle tendenze in atto ad una maggiore socializzazione. Il sabato libero, in effetti, aumenterebbe le occasioni di tempo libero tra genitori e figli, rafforzando così l'unità della famiglia.

È vero, per altro, che il progetto accolto in questo disegno di legge, di istituzionalizzare la settimana corta scolastica, deve tenere conto anche della distribuzione della popolazione che lavora, il cui periodo di riposo settimanale è ovviamente differenziato. La settimana corta a scuola può quindi costituire un utile incentivo ad una ristrutturazione del mondo del lavoro attraverso l'estensione della settimana corta a tutti i lavoratori.

È inoltre da tener conto — come si è già accennato — che la introduzione della settimana corta nella scuola può avere benefici effetti sul piano economico, sia per quanto riguarda i risparmi conseguibili a livello gestionale: dal profilo energetico a quello connesso al pendolarismo degli utenti del servizio scolastico, sia per quanto riguarda gli incentivi ad un incremento del flusso turistico.

Sotto il profilo didattico organizzativo, poi, l'istituzionalizzazione della settimana corta non incide certo sui livelli di apprendimento, ma indubbiamente postula una ristrutturazione del calendario settimanale dell'orario quotidiano, poichè si rende necessario il recupero delle ore di lezione del sabato e la loro ripartizione negli altri cinque giorni settimanali.

In proposito, oltre al prolungamento dell'orario scolastico secondo moduli flessibili, si prevede anche l'introduzione dell'ora scolastica di cinquanta minuti — come si verifica anche in alcuni paesi esteri — che, oltretutto, appare più compatibile con le normali curve di apprendimento.

I presentatori sono perciò consapevoli di formulare una proposta che è anticipatrice, ma non elusiva, di problemi che sono nella realtà sociale e, rispetto alle difficoltà esistenti sul piano didattico-organizzativo, attribuiscono ad essa un ruolo che è anche di sollecitazione alla soluzione di questi problemi, da cui certo dipende, in concreto, la possibilità dell'inserimento generalizzato, anche se graduale, della settimana corta nell'ordinamento scolastico italiano.

Questa proposta si colloca quindi nel quadro di una strategia scolastica complessiva che vede oggi il legislatore prioritariamente impegnato, nel campo della scuola, sulla riforma delle secondarie superiori, sui nuovi programmi delle elementari, sulla riforma degli organi collegiali scolastici e di quella dell'amministrazione scolastica.

In definitiva, il disegno di legge che si presenta mira a rafforzare l'unità della famiglia, inserendosi e, per certi versi, anticipando tendenze sociali, proprie di una civiltà ad alto sviluppo tecnologico, ad una migliore fruizione del tempo libero che, a sua volta appare destinato ad aumentare sempre di più. È certo peraltro che il disegno stesso deve tener conto di alcuni grossi nodi organizzativo-istituzionali di difficile soluzione, ed è appunto per questa ragione essen-

ziale che esso assume un tipico carattere sperimentale ed introduce una disciplina di tipo flessibile, idonea ad adattarsi alle varie esigenze locali, fino al limite dell'apertura della scuola — nei casi necessitati — nella stessa giornata di sabato per esercitare forme integrative della didattica (come, ad esempio, visite a monumenti artistici o a bellezze paesistiche; conferenze; mostre e spettacoli artistici, eccetera), cui possono partecipare tutti quegli alunni che, per varie esigenze, non riuscirebbero ad usufruire dei vantaggi connessi al sabato libero.

\* \* \*

Con l'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce il principio della settimana corta nelle scuole, ma si consente, in relazione a precise motivazioni, a determinate scuole di predisporre attività scolastiche integrative della didattica per il giorno di sabato di ogni settimana, la partecipazione alle quali è facoltativa per gli alunni.

Nell'articolo 2 si stabilisce il mantenimento dell'attuale orario complessivo settimanale, attraverso, naturalmente, una diversa ripartizione delle ore di scuola nei cinque giorni settimanali.

A questo fine si prevede anche la corrispondenza dell'ora di lezione a cinquanta o cinquantacinque minuti.

L'articolo 3 sottolinea il carattere sperimentale e prudenziale di questa disciplina, poichè si autorizza il Ministro della pubblica istruzione, in relazione a particolari e comprovate esigenze, di adattare il calendario settimanale scolastico, anche consentendo la deroga, nel primo biennio di applicazione della legge, al principio della settimana corta, con riferimento alle scuole di una determinata regione o provincia.

Nell'articolo 4, infine, viene affrontato il problema della retribuzione per le attività di integrazione della didattica, nonchè vengono determinati ambiti e modalità di esercizio delle attività stesse.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86, il calendario settimanale delle lezioni si articola, nelle scuole di ogni ordine e grado, su cinque giorni dal lunedì al venerdì.

Nel giorno di sabato di ogni settimana non si svolge la normale attività didattica, ma, in relazione a precise esigenze ambientali e sociali, i consigli di circolo o di istituto possono predisporre, per quel giorno, forme di attività culturali di integrazione della didattica, la partecipazione alle quali è facoltativa per gli alunni.

**Art. 2.**

Il vigente orario complessivo settimanale delle lezioni stabilito per i vari ordini di scuola è fatto salvo. L'attività didattica che, fino all'entrata in vigore della presente legge, è svolta nella giornata di sabato, viene recuperata attraverso una diversa ripartizione, secondo criteri generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, dell'orario scolastico nei restanti cinque giorni settimanali.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ora scolastica corrisponde, nelle scuole elementari, a cinquanta minuti.

**Art. 3.**

Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà, sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, di adattare il calendario scolastico settimanale a particolari e comprovate esigenze di ordine ambientale, sociale ed economico, anche consentendo la deroga in via sperimentale per il primo biennio di applicazione della legge, a quanto predisposto dall'articolo 1, primo comma, della presente legge, a scuole di una determinata regione o provincia.

## Art. 4.

La retribuzione per le attività di integrazione della didattica, di cui all'articolo 1, comma secondo, cui sono tenuti, a rotazione, i singoli docenti di ogni classe, è determinata ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno precisati gli ambiti e le modalità di esercizio delle attività di integrazione della didattica, di cui all'articolo 1, comma secondo, della presente legge.

## Art. 5.

Sono abrogate tutte le vigenti norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.